



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 646 DEL 07.02.2024

Corte Sportiva di Appello n. 13

Seduta del 07.02.2024

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Paolo Calcagni, Avv. Giancarlo Borrelli

- visto il reclamo presentato dalla Società Amici del Basket avverso il provvedimento del Giudice Sportivo n. 359, di cui al C.U. n° 617 del 31/01/2024, relativo alla gara n° 2534 del Campionato Under 19 maschile Silver, con il quale veniva irrogata al tesserato GIULIO MUSCO la squalifica per 4 gare per comportamento minaccioso o intimidatorio nei confronti degli arbitri e per comportamenti non regolamentari espressi platealmente e/o in modo violento, posti in essere da tesserati durante lo svolgimento di una gara e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso [art. 33,1/1c RG rec., art. 35,1c RG, art. 36 RG rec.]
- sentito il tesserato sig. Giulio Musco il quale ribadisce quanto riportato nel reclamo, confermando di aver abbandonato il campo di gioco, dopo l'espulsione, e di esservi rientrato soltanto per recuperare la propria borsa, ammettendo di aver profferito parole offensive, ma non quelle riportate dagli arbitri nel rapporto arbitrale;
- sentito il primo arbitro sig. Gregorio Cannoletta il quale conferma quanto riportato nell'allegato al referto di gara; riferisce infatti che il tesserato Musco, dopo l'espulsione, non ha abbandonato immediatamente il campo di gioco, ivi rimanendo per diversi minuti, continuando ad insultare e minacciare l'arbitro, profferendo le offese e le minacce riportate nell'allegato al referto e, tra le altre, "ti faccio radiare"; riferisce altresì che le offese venivano pronunciate ad alta voce ed in maniera plateale;
- sentito l'arbitro Giacomo Filosa il quale conferma quanto riportato nell'allegato al referto di gara ed in particolare il comportamento tenuto dal sig. Musco, dopo l'espulsione, nei confronti dell'altro arbitro;
- rilevato che dall'istruttoria risultano confermati i comportamenti tenuti dal sig. Giulio Musco, che ne hanno determinato l'irrogata sanzione;
- ritenuto infine che non sono applicabili le attenuanti generiche, stanti i precedenti anche specifici a carico del tesserato, Giulio Musco;

PQM

Rigetta il ricorso e conferma il provvedimento del Giudice di primo grado.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Napoli, 07 febbraio 2024

Il Presidente
Avv. Pasquale Raganati